

Comune di ACQUAVIVA D'ISERNIA

Provincia di Isernia

Originale di **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Atto di citazione di cui al prot.n.3015 del 10.12.2019 – nomina legale.

L'anno **duemilaventi** il giorno **treddici** del mese di **gennaio**, alle ore **16,00** nella sala delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

			Presenti	Assenti
1	Francesca Petrocelli	<i>Sindaco</i>	X	
2	Petrocelli Melichino	<i>Vicesindaco</i>	X	
3	Petrocelli Ida	<i>Assessore</i>		X
		TOTALE	2	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa **Sara Mollichelli**, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. **Francesca Petrocelli**, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

L'Assessore Petrocelli Ida si allontana alle ore 16,15 per la discussione del seguente punto all'odg (causa incompatibilità).

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

1. I principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n.241 e smi;
2. L'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 TUEL e smi;
3. L'articolo 50 comma 2 del medesimo TUEL che attribuisce la rappresentanza ance processuale del comune al Sindaco;

PREMESSO CHE:

1. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione il 16 giugno 2005 (sentenza n.12868) hanno stabilito che è il Sindaco "il solo titolare del potere di rappresentanza processuale" del comune, ai sensi dell'art.50 del TUEL;
2. Secondo la Corte, "l'autorizzazione alla lite non costituisce più in linea generale atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni giudiziarie", fatte salve eventuali previsioni statutarie differenti;
3. Pertanto, se lo Statuto non impone che la costituzione in giudizio sia disposta dalla giunta, è il Sindaco l'organo che decide;
4. Lo Statuto del comune di Acquaviva d'Isernia non attribuisce nessuna particolare competenza all'esecutivo, ciò nonostante, il Sindaco, per evitare che l'assenza di un provvedimento deliberativo possa essere contestata nel corso del giudizio in danno dell'Ente, ha ritenuto comunque opportuno investire l'esecutivo della questione;

PREMESSO, inoltre, che il Comune ha appreso notizia di un atto di citazione del 05.12.2019 acquisito al protocollo n.3015 del 10.12.2019, con il quale si è presentato ricorso per riconoscimento danni per una caduta accidentale, la pretesa vantata dall'attrice non è provata né è dimostrata all'effettivo accaduto;

CONSIDERATO CHE:

1. Si rende necessario affidare l'incarico di difesa dell'Ente attraverso costituzione in giudizio;
2. Effettuate le opportune valutazioni in ordine alla determinazione dei professionisti da incaricare, avuto riguardo all'argomento, si è individuato l'avvocato Bice Antonelli, che possiede i requisiti professionali necessari per l'incarico da svolgere;

TENUTO CONTO CHE:

1. Secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: "per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art.17, comma 1, lett.d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione";
2. Inoltre, secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali elencati dall'art.17 lett.d) del decreto legislativo 50/2016 "possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrice in via diretta, secondo l'intuitu personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa";

RICHIAMATO:

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di "contratto d'appalto";
2. A tale tipologia d'appalto, in quanto "escluso", sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;

3. La sentenza del TAR Campania dell'11 luglio 2019, per la quale l'incarico legale per un Ente è da intendersi di natura fiduciaria ed è soggetto ad obbligo di riservatezza;
4. L'approdo della CGUE del 06 giugno 2019, secondo la quale i servizi legali riferiti alla rappresentanza giudiziale in causa non possono seguire le procedure degli appalti, in quanto si configurano come incarichi "intuitu personae" e sono caratterizzati dalla riservatezza che riveste il rapporto avvocato/cliente, che potrebbe essere minata dalla pubblicità legate alle procedure d'appalto e alle ricerche di mercato;

CONSIDERATO:

1. Che in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del legale del Comune applicando comunque i "principi fondamentali" del decreto legislativo 50/2016 e, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art.30);
2. Sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l'applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del decreto legislativo 50/2016, in particolare ci si riferisce all'articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;
3. Nel caso in esame, la motivazione dell'affidamento diretto consiste nella necessità di elaborare e depositare in tempo utile il ricorso sopra descritto, nella esperienza del professionista di giudizi innanzi al giudice del lavoro e nella conoscenza della problematica da parte del professionista individuato;
4. Lette le linee guida ANAC n.12 del 24.10.2018, che esplicitano la possibilità di derogare al principio di pubblicità quando la deroga sia attribuibile a casi in cui il Codice dei Contratti consenta deroghe specifiche che autorizzino procedure senza previa pubblicazione di un avviso pubblicitario;

TENUTO conto che nel caso di specie, per l'applicazione del principio di economicità e proporzionalità ben si può derogare al principio di pubblicità, dato l'importo minimo del contratto e la specifica esperienza maturata dall'Avvocato;

PRESO ATTO che a seguito di negoziazione, l'avvocato si è dichiarato disponibile ad accettare un compenso onnicomprensivo pari a € 1.800,00, oltre iva e oneri come per legge, imputabili al redigendo bilancio 2020;

ACQUISITI sulla proposta della presente i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1. Autorizzare il Sindaco a costituirsi in giudizio avverso l'atto di citazione presentato presso il Tribunale di Isernia, acquisito al protocollo dell'Ente il 10.11.2019 al n. 3015;
2. Conferire formale mandato all'avvocato Bice Antonelli di presentare per nome e conto del comune l'opposizione di cui trattasi per un ammontare di € 1.800,00 + spese generali (15%) e CAP per un ammontare totale di € 2.559,84;
3. Dare mandato al Segretario Comunale di stipulare apposita convenzione con il legale, attraverso scrittura privata ed effettuare apposito impegno di spesa;

Inoltre, valutata l'urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il procedimento e consentire al legale di predisporre quanto prima la difesa, con ulteriore votazione unanime la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL.

Pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/2000:

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile..... Il Resp. Servizio Finanziario
dott.ssa Rosalba Zanca
Visto: si attesta la copertura finanziaria..... Il Resp. Servizio Finanziario
dott.ssa Rosalba Zanca

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Francesca Petrocelli

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sara Mollichelli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA:

che la presente deliberazione:

	è stata affissa all'albo pretorio comunale il 15.01.2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
	è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 96 in data 15.01.2020 ai capigruppo consiliari (art. 125, D.Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, il 15.01.2020

Il Responsabile del Servizio:

Francesca Petrocelli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

	è divenuta esecutiva il giorno.....
	decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
	è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal.....al.....

Dalla Residenza Comunale, il

Il Responsabile del Servizio

.....

La presente copia è conforme all'originale depositato in atti.

Acquaviva d'Isernia, 15.01.2020

Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Francesca Petrocelli

